



CONSORZIO DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D'AOSTA (CELVA)

In esecuzione di:	deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CELVA n. 69 del 18 agosto 2026, rettificata con deliberazione n. 71 del 2 settembre 2026.
Pubblicazione:	B.U.R. 1° settembre 2026, n. 37 e rettificato con B.U.R. 8 settembre 2026, n. 38.
Scadenza presentazione domande online:	ore 23:59 di giovedì 1° ottobre 2026.

BANDO di procedura selettiva unica, in forma associata, per esami, per l'assunzione di collaboratori, categoria C – posizione C2 del Testo unico del Comparto unico della Valle d'Aosta, nel profilo di assistente amministrativo, da assegnare all'organico dei Comuni del comprensorio delle Unités des Communes valdôtaines (Évançon, Grand-Combin, Grand-Paradis, Mont-Cervin, Mont-Émilis e Valdigne – Mont-Blanc), del Comune di Aosta e dell'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin.

La presente procedura selettiva unica, in forma associata, per esami, per l'assunzione di **n. 24 collaboratori a tempo indeterminato e pieno**, categoria C – posizione C2 del Testo unico del Comparto unico della Valle d'Aosta, nel profilo di assistente amministrativo, per la copertura dei posti vacanti presso:

- i Comuni del comprensorio dell'Unité des Communes valdôtaines Évançon;
- i Comuni del comprensorio dell'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin;
- i Comuni del comprensorio dell'Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis;
- i Comuni del comprensorio dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin;
- i Comuni del comprensorio dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis;
- i Comuni del comprensorio dell'Unité des Communes valdôtaines Valdigne – Mont-Blanc;
- il Comune di Aosta;
- l'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin per lo Sportello Unico degli Enti Locali (SUEL);

è avviata dai suddetti Enti Locali per il tramite del Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta (CELVA), ai sensi e per gli effetti di cui alle disposizioni regionali vigenti e, in particolare, dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32. Il CELVA assume la gestione dell'intera procedura selettiva, fermo restando che ciascun Ente approva e gestisce la graduatoria del proprio ambito. I candidati sono collocati esclusivamente nelle graduatorie degli Enti per le quali hanno fatto espressa richiesta di assegnazione all'atto di presentazione della domanda online di partecipazione alla presente procedura selettiva.

Articolo 1 - Trattamento economico

1. L'inquadramento giuridico ed economico nei ruoli del personale del Comparto unico della Valle d'Aosta sarà effettuato conformemente alle previsioni del *"Testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del Comparto unico della Valle d'Aosta"* del 13 dicembre 2010 e successive modificazioni.

2. Ai posti messi a bando, per i quali è previsto l'inquadramento contrattuale in categoria C - posizione C2 del Testo unico del Comparto unico della Valle d'Aosta di cui al comma 1, è attribuito il seguente trattamento economico:

- stipendio iniziale tabellare di annui lordi 27.289,27 euro, oltre all'indennità di bilinguismo, alla tredicesima mensilità ed alle altre eventuali indennità da corrispondere secondo le norme in vigore per i dipendenti degli Enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22.

Tutti i predetti emolumenti sono soggetti alle ritenute di legge previdenziali, assistenziali ed erariali.

3. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale assunto con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa.

Articolo 2 - Assegnazione dei posti

1. I posti messi a bando saranno assegnati come segue:

- **n. 4 posti per l'Unité des Communes valdôtaines Évançon e precisamente:**
 - n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno per il Comune di Brusson;
 - n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno per il Comune di Verrès;
 - n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno per il Comune di Challand-Saint-Victor (assunzione al 100% dal Comune di Challand-Saint-Victor – in comando al 50% al Comune di Verrès);
- **n. 3 posti per l'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin e precisamente:**
 - n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno per il Comune di Ollomont;
 - n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno per lo Sportello Unico degli Enti Locali (SUEL);
- **n. 4 posti per l'Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis e precisamente:**
 - n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno per il Comune di Arvier;
 - n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno per il Comune di Cogne;
 - n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno per il Comune di Sarre;
 - n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno per il Comune di Valsavarenche;
- **n. 3 posti per l'Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin e precisamente:**
 - n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno per il Comune di Chamois;
 - n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno per il Comune di Valtournenche;
- **n. 2 posti per l'Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilien e precisamente:**
 - n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno per il Comune di Quart;

- n. 6 posti per l'Unité des Communes valdôtaines Valdigne – Mont-Blanc e precisamente:
 - n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno per il Comune di La Thuile, con riserva della facoltà di ridurre a n. 1 i posti disponibili qualora, prima dell'approvazione della graduatoria definitiva, dia esito positivo la procedura di mobilità già avviata dal Comune di La Thule, ai sensi dell'art. 43 della l.r. 22/2010 e dell'art. 80 del Testo unico del Contratto di lavoro, per il medesimo profilo professionale. La conclusione favorevole della mobilità costituisce legittimo motivo di revoca parziale del presente bando per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e contenimento della spesa, senza che i candidati possano vantare alcun diritto o pretesa al mantenimento del numero originario di posti;
 - n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno per il Comune di Morgex;
 - n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno per il Comune di Pré-Saint-Didier;
- n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno per il Comune di Aosta.

Articolo 3 - Riserva di posti per le Forze Armate

1. Ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4, e dell'art. 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, "Codice dell'ordinamento militare", i seguenti posti a tempo indeterminato tra quelli messi a bando sono prioritariamente riservati ai volontari delle Forze Armate da assegnare a:

- n. 1 posto al Comune di Brusson;
- n. 1 posto al Comune di La Thuile;
- n. 1 posto al Comune di Morgex;
- n. 1 posto al Comune di Pré-Saint-Didier;
- n. 1 posto al Comune di Quart;
- n. 1 posto al Comune di Sarre;
- n. 1 posto al Comune di Valsavarenche;
- n. 1 posto al Comune di Valtournenche;
- n. 1 posto all'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin.

2. Le frazioni di posto riservate alle categorie di cui all'art. 1014, comma 3, e all'art. 678, comma 9, del d.lgs. 66/2010, saranno accantonate separatamente da ciascun Ente coinvolto nella procedura per cumularle ad altre sino al raggiungimento dell'unità e quindi del posto da riservare, ai sensi del comma 4 del succitato art. 1014.

3. I soggetti militari destinatari della riserva di posti sono tutti volontari in ferma prefissata (VFP1 e VFP4, rispettivamente ferma di 1 anno e di 4 anni), i volontari in ferma breve triennale (VFB) e gli ufficiali di completamento in ferma biennale o in ferma prefissata.

Articolo 4 - Requisiti di ammissione

1. Per la partecipazione alla procedura selettiva è richiesto il possesso del **titolo finale di studio di istruzione di secondo grado valido per l'iscrizione all'università**, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera d), del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1.

2. Qualsiasi laurea triennale o laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento è considerata assorbente rispetto al titolo di cui al precedente comma 1.

3. Per il titolo di studio conseguito all'estero la disciplina di riferimento è quella di cui al successivo articolo 5.
4. Il candidato deve, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
- a) in merito al requisito della cittadinanza, essere in una delle seguenti condizioni:
 - cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - familiare di un cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 - cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
 - b) aver raggiunto il 18° anno di età;
 - c) avere l'idoneità fisica allo svolgimento delle attività e delle mansioni richieste per il profilo di cui trattasi. Gli Enti hanno facoltà di sottoporre a visita medica di accertamento i vincitori della procedura selettiva e i candidati idonei eventualmente chiamati ad assumere servizio;
 - d) conoscere la lingua italiana e la lingua francese;
 - e) non essere escluso dall'elettorato politico attivo;
 - f) essere in posizione regolare nei riguardi dell'obbligo di leva, per i soli cittadini italiani soggetti a tale obbligo (candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985);
 - g) non essere stato destituito o dispensato o licenziato per motivi disciplinari dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
 - h) non aver riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludono, secondo la normativa vigente, la costituzione di un rapporto di impiego con una Pubblica Amministrazione. I candidati sono tenuti, a tal fine, a dichiarare tutte le eventuali condanne e provvedimenti riportati, verificando se del caso, prima della presentazione della domanda online di partecipazione alla procedura, la propria posizione.
5. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda online di partecipazione, nonché al momento della stipula del contratto.

Articolo 5 - Titoli di studio conseguiti all'estero

1. Il candidato in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, avente valore ufficiale nello Stato in cui è stato conseguito, pena la non ammissione alla procedura selettiva, deve dichiarare all'atto della presentazione dell'istanza di partecipazione:
- a) di aver ottenuto la dichiarazione di equipollenza del titolo di studio straniero a quello italiano;
- oppure
- b) *(per diploma di istruzione secondaria di secondo grado)* di aver avviato l'iter procedurale per l'equipollenza del titolo di studio conseguito all'estero presso l'Ufficio riconoscimento titoli di studio della Sovrintendenza agli Studi – Piazza A. Deffeyes 1 – Aosta (per i residenti in Valle d'Aosta) o presso i competenti uffici provinciali o regionali (per i non residenti);
- oppure
- c) *(per laurea)* di aver avviato, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., l'iter procedurale di riconoscimento dei titoli di studio esteri, inoltrando la relativa richiesta al Dipartimento della Funzione

pubblica e al Ministero dell'Istruzione e del merito ovvero al Ministero dell'Università e della ricerca, mediante posta elettronica certificata (PEC), entro il termine di scadenza del bando, utilizzando il modulo disponibile sul sito web del Dipartimento della Funzione pubblica (<https://www.funzionepubblica.gov.it/it/il-dipartimento/documentazione/moduli-equivalenza-titoli-di-studio/>).

2. Al fine dell'ammissione alla procedura selettiva, il candidato dovrà produrre copia della documentazione comprovante quanto sopra specificato, allegandola in formato elettronico alla domanda online di partecipazione oppure inviandola tramite posta elettronica certificata (PEC) dalla propria personale casella PEC all'indirizzo procedureselettiveCELVA@pec.it entro il termine di scadenza del bando, a pena di esclusione dalla procedura.

3. Nella fattispecie di cui al precedente comma 1, lettere b) e c), il Responsabile della procedura dispone l'ammissione con riserva del candidato alla procedura selettiva, fermo restando che il riconoscimento del titolo dovrà sussistere al momento dell'assunzione. Il candidato, all'atto della proposta di assunzione, deve aver ottenuto il riconoscimento del titolo di studio, ai sensi della vigente normativa; in caso contrario, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti.

Articolo 6 - Dichiarazioni da formulare nella domanda online

1. Il candidato, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni previste dall'art. 39, comma 1, della citata legge, nonché dall'art. 76 del D.P.R. dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti, di uso di atti falsi e di dichiarazioni mendaci, deve dichiarare nella domanda online i propri dati anagrafici e la propria posizione in merito ai requisiti generici e specifici di seguito indicati:

DATI ANAGRAFICI:

- a) il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita;
- b) il codice fiscale;
- c) la residenza e, ove differente, il recapito cui devono essere inviate le comunicazioni relative alla procedura selettiva;
- d) i recapiti telefonici e l'indirizzo e-mail;
- e) l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), ai sensi dell'art. 41, comma 6bis, della l.r. 22/2010;
- f) gli estremi di un documento d'identità in corso di validità;

REQUISITI GENERICI:

- g) aver versato il contributo di ammissione, di cui all'articolo 11, entro la data di scadenza del bando, allegando eventualmente la ricevuta del versamento;
- h) il possesso della cittadinanza italiana ovvero l'appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione Europea o, pur non essendo cittadino di uno Stato membro, essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e familiare di un cittadino italiano o di un cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria;
- i) aver raggiunto il 18° anno di età;

- j) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; per il cittadino non italiano, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento;
- k) (eventuale) la posizione nei riguardi dell'obbligo di leva solo per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo (candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985);
- l) non essere stato destituito o dispensato o licenziato per motivi disciplinari dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- m) non avere riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludono, secondo la normativa vigente, la costituzione di un rapporto di impiego con una Pubblica Amministrazione. I candidati sono tenuti, a tal fine, a dichiarare tutte le eventuali condanne (comprese le sentenze di patteggiamento equiparate alla condanna) e provvedimenti riportati, verificando, prima della presentazione della domanda online di partecipazione alla procedura, la propria posizione mediante visura del casellario giudiziale;

REQUISITI SPECIFICI:

- n) il titolo di studio di cui all'articolo 4, comma 1 o comma 2, del bando, con l'indicazione dell'Istituzione scolastica/Università e del Comune presso il quale è stato conseguito, nonché dell'anno scolastico/accademico di conseguimento;
- o) (eventuale) aver ottenuto la dichiarazione di equipollenza o di aver avviato l'iter procedurale di riconoscimento del titolo di studio estero, esclusivamente per i titoli conseguiti all'estero, di cui all'articolo 5 del bando;
- p) la lingua, italiana o francese, in cui intende sostenere le prove d'esame, di cui all'articolo 16 del bando;
- q) la lingua, italiana o francese, in cui intende effettuare l'accertamento linguistico, diversa da quella scelta per le prove d'esame, oppure la richiesta di esonero dall'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana, ricorrendo uno dei requisiti previsti dall'articolo 14 del bando;
- r) (eventuale) la richiesta di espletamento di prove differenziate di cui all'articolo 14 del bando, commi 5 e 6;
- s) (eventuale) la richiesta di sostenere l'accertamento linguistico e le prove d'esame con l'uso di strumenti di ausilio/compensativi e di tempi aggiuntivi, o di sostituire le prove scritte con un colloquio orale, di cui agli articoli 7 e 8 del bando;
- t) (eventuale) aver diritto alla riserva dei posti, di cui all'articolo 3 del bando, indicando il distretto militare e gli anni di ferma;
- u) i titoli che danno luogo a preferenza, di cui all'articolo 18 del bando;
- v) l'espressa richiesta di essere inserito nella graduatoria dell'Ente/i di assegnazione prescelto/i per l'assunzione (occorre effettuare almeno una scelta nell'apposita sezione della domanda online di partecipazione).

2. Le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, ad eccezione delle certificazioni mediche previste nei casi di cui alle lettere q) e r), esimono il candidato dalla presentazione contestuale di qualsiasi documento, ai sensi della normativa vigente.

Articolo 7 - Dichiarazione per il candidato con disabilità

1. Il candidato con disabilità sostiene le prove della procedura selettiva con l'uso degli strumenti di ausilio e dei tempi aggiuntivi, eventualmente richiesti, in relazione alla propria situazione personale e conseguentemente deve:
 - a) specificare, nella domanda online di partecipazione, lo strumento di ausilio in relazione alla propria disabilità, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi (art. 20, legge 5 febbraio 1992, n. 104 *"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"*);
 - b) produrre copia della certificazione medica attestante la disabilità, rilevata a seguito di accertamento medico (art. 4, legge n. 104/1992), allegandola in formato elettronico alla domanda online di partecipazione.
2. Il candidato che non presenta copia della certificazione medica, di cui alla lettera b), è tenuto a sostenere l'accertamento linguistico e le prove d'esame senza gli strumenti di ausilio e i tempi aggiuntivi richiesti.

Articolo 8 - Dichiarazione per il candidato affetto da disturbi specifici di apprendimento (DSA)

1. In attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione, adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le Disabilità, in data 9 novembre 2021 *"Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento"*, i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) possono chiedere di sostituire le prove scritte con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove medesime.
2. La possibilità di sostituire le prove scritte con il colloquio orale è concessa sulla base della documentazione presentata che attesti una grave documentata disgrafia e disortografia. Il colloquio orale ha analogo e significativo contenuto disciplinare delle prove scritte.
3. L'adozione delle misure è determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita con le modalità stabilite nel presente articolo.
4. Il candidato affetto da disturbi specifici di apprendimento (DSA), ai sensi delle disposizioni di cui al precedente comma 1 e all'art. 14, comma 5, del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1, deve:
 - a) fare esplicita richiesta, nella domanda online di partecipazione, di sostituire le prove scritte con un colloquio orale, degli strumenti compensativi di cui necessita e dell'eventuale prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove;
 - b) produrre copia dell'apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica di cui all'art. 2, del DM 9 novembre 2021 sopracitato, allegandola in formato elettronico alla domanda online di partecipazione.
5. Il candidato che non presenta copia della dichiarazione di cui sopra è tenuto a sostenere l'accertamento linguistico e le prove d'esame senza la misura dispensativa, gli strumenti compensativi e i tempi aggiuntivi richiesti.

Articolo 9 - Presentazione della domanda – Termine e modalità

1. La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere prodotta, a pena di esclusione, esclusivamente tramite la specifica procedura telematica di cui ai commi successivi, entro il 30° giorno dalla

data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta (B.U.R.).

2. La procedura telematica necessaria per la presentazione della domanda di partecipazione sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel B.U.R. e verrà automaticamente e tassativamente disattivata alle **ore 23:59 del giorno di scadenza giovedì 1° ottobre 2026**. Il termine è perentorio. Dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione alla procedura selettiva, né sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della medesima; inoltre, non sarà più possibile integrare e/o modificare la domanda stessa.

3. La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo possibili momentanee interruzioni per manutenzione del portale web) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione, che supporti e abbia abilitati JavaScript e cookies. La compatibilità con i dispositivi mobili non è garantita. È consigliato effettuare la registrazione e la compilazione della domanda con congruo anticipo, al fine di evitare l'ultimo giorno utile un sovraccarico del sistema per il quale il CELVA non si assume alcuna responsabilità.

4. La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere redatta esclusivamente online, accedendo all'apposita sezione della **piattaforma telematica** tramite il seguente link:

<https://entilocalivda.iscrizioneconcorsi.it/>

5. La presentazione della domanda con modalità diverse da quella indicata al precedente comma 4 e al successivo articolo 10 costituisce motivo di esclusione dalla procedura selettiva e, pertanto, eventuali istanze di partecipazione pervenute con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

Articolo 10 - Procedura di registrazione e di compilazione della domanda online

1. La partecipazione alla procedura selettiva avviene esclusivamente mediante compilazione di una domanda online secondo le indicazioni del presente articolo. Non sono ammesse altre modalità o forme di produzione o di invio o di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva, a pena di esclusione.

2. Il candidato che intende partecipare alla presente procedura selettiva deve accedere alla piattaforma telematica, di cui al precedente articolo 9, esclusivamente tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta di Identità Elettronica) e deve completare la registrazione con i dati personali richiesti secondo le modalità descritte nella piattaforma telematica, avendo cura di indicare un indirizzo di posta elettronica ordinaria e un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) entrambi in corso di validità e di prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali. La corretta indicazione dei recapiti digitali è ad esclusivo carico del candidato; pertanto, il CELVA declina ogni responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni dovuta a errori di compilazione, caselle sature o indirizzi non validi indicati in fase di registrazione, restando ogni onere di verifica a carico del candidato stesso.

3. Nel caso non sia ancora registrato, per la prima volta, il candidato dovrà entrare nella pagina di registrazione, completare e confermare i dati personali richiesti e prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali. Successivamente, il candidato dovrà entrare nella sezione "Selezioni" e scegliere dall'elenco la procedura a cui iscriversi.

4. Il candidato deve compilare il modulo di iscrizione online in tutte le sue parti; può accedere più volte alla propria domanda e compilare/modificare/cancellare i dati inseriti, utilizzando i bottoni "Compila" e "Salva".

5. Per concludere l'iscrizione alla procedura selettiva, terminata la compilazione, il candidato deve cliccare su "Conferma e invio", al fine di inviare definitivamente la domanda di partecipazione alla procedura selettiva. Il candidato riceverà una mail di conferma dell'avvenuto invio della domanda che funge da attestazione della presentazione della stessa nei termini indicati. È onere del candidato accertarsi della ricezione della suddetta conferma entro il termine di scadenza del presente bando, di cui all'articolo 9.
6. Le richieste di assistenza tecnica relative all'utilizzo della piattaforma telematica e le eventuali informazioni di ordine generale sul presente bando possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile nella sezione "Richiedi assistenza" presente nel pannello a sinistra delle pagine web. Le risposte ai quesiti posti saranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni degli uffici, entro 5 giorni lavorativi. Non saranno presi in considerazione i quesiti inviati nei 3 giorni antecedenti al termine di scadenza del presente bando.
7. Si suggerisce di leggere attentamente la sezione "Domande frequenti" e il documento recante "Manuale istruzioni" per l'uso della procedura, disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine e nella homepage della piattaforma telematica.
8. Dopo l'invio online della domanda, il candidato può riaprire la domanda entro il termine di scadenza del presente bando tramite la funzione "Annulla domanda", disponibile tramite l'icona che si attiverà, a registrazione conclusa, nella colonna "Annulla" sulla destra dell'oggetto del bando. La riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti, pur non cancellando le informazioni già caricate a sistema, comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta online, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta registrazione. Tale prassi prevede, a seguito delle modifiche e/o integrazioni apportate a quanto già caricato, la ripresentazione integrale della domanda online da parte del candidato.
9. Nelle comunicazioni pubblicate dal CELVA, in sostituzione dei dati personali di ciascun candidato (nome e cognome), sarà utilizzato esclusivamente il codice identificativo univoco della domanda (in breve "ID domanda"), che è reperibile in calce alla propria domanda di partecipazione inviata, in basso a sinistra. La domanda di partecipazione è disponibile nel messaggio di conferma dell'iscrizione ricevuto via mail o accedendo alla piattaforma telematica consultando il PDF scaricabile.

Articolo 11 - Contributo di ammissione alla procedura selettiva

1. Il candidato deve, entro il termine di scadenza del presente bando, pena l'ammissione con riserva alla procedura selettiva, effettuare un versamento, non rimborsabile, dell'importo di euro 10,00 (dieci), intestato al CELVA, con la seguente causale di versamento:

"Cognome Nome del candidato – Procedura selettiva assistente amministrativo"

2. Il versamento deve essere effettuato a mezzo di bonifico eseguito sul conto corrente bancario intestato al "CONSORZIO DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D'AOSTA SOC. COOP.":

- IBAN: IT44F0538701201000049610311
- per i bonifici dall'estero: BIC/SWIFT BPMOIT22XXX.

3. La ricevuta del pagamento potrà essere allegata, quale parte integrante, alla domanda online di partecipazione alla procedura selettiva.
4. Il controllo dell'avvenuto pagamento è effettuato d'ufficio dal personale del CELVA.

Articolo 12 - Esclusioni dalla procedura selettiva

1. L'esclusione del candidato dalla procedura selettiva è prevista nei seguenti casi:
 - a) mancato possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 4 del bando;
 - b) omissione nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva delle dichiarazioni prescritte dall'articolo 6, comma 1, lettere a), e), h), i), j), m), n), v);
 - c) presentazione della domanda con modalità diversa da quelle indicate agli articoli 9 e 10;
 - d) mancata regolarizzazione della domanda nei termini di cui all'articolo 13, nel caso di ammissione con riserva, compreso l'omesso versamento del contributo di ammissione di cui all'articolo 11;
 - e) mancata consegna, ai sensi dell'articolo 5, della copia della dichiarazione di equipollenza o della copia del modulo di richiesta di riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero, unitamente all'eventuale copia delle ricevute, entro il termine di scadenza del bando.
2. L'esclusione dalla procedura selettiva è comunicata al candidato mediante il mancato inserimento del nominativo dello stesso negli elenchi dei candidati ammessi alle varie fasi della selezione.
3. Il CELVA non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni afferenti alla procedura selettiva dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione della variazione degli indirizzi indicati nella domanda online di partecipazione, né per eventuali ritardi dovuti a disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Articolo 13 - Ammissioni e ammissioni con riserva

1. Le comunicazioni relative all'elenco dei candidati ammessi e dei candidati ammessi con riserva, con la specificazione dell'integrazione necessaria e la data entro la quale sanare le irregolarità, sono pubblicate unicamente nell'area riservata della procedura telematica di cui all'articolo 9 del presente bando, con valore di comunicazione diretta e di notifica agli interessati a partire dalla data di pubblicazione stessa, a tutti gli effetti di legge, senza necessità alcuna di ulteriori comunicazioni con altri mezzi.
2. Il candidato ammesso con riserva, entro il termine perentorio di 10 giorni, a pena di esclusione, decorrenti dalla data di pubblicazione di cui al precedente comma 1, deve sanare le irregolarità riscontrate mediante una dichiarazione sostitutiva di certificazione da presentare al CELVA o, nel caso di ammissione con riserva per omesso versamento del contributo di ammissione di cui all'articolo 11 del bando, mediante versamento del contributo stesso e presentazione della ricevuta di pagamento, da trasmettere esclusivamente con la seguente modalità:
 - dalla propria personale casella PEC all'indirizzo PEC procedureselettiveCELVA@pec.it indicando il seguente oggetto: *"Regolarizzazione domanda di partecipazione procedura selettiva assistente amministrativo"*.
3. La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o la documentazione utile a sanare le irregolarità riscontrate deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine ultimo di cui al comma 2. Nel caso in cui il candidato ammesso con riserva, per omesso versamento del contributo di ammissione di cui all'articolo 11, non provveda

al relativo pagamento entro il termine di cui al comma 2, lo stesso è escluso dalla procedura ai sensi dell'art. 14, comma 6, del r.r. 1/2013.

4. Se il termine di cui al comma 2 scade in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Articolo 14 - Accertamento linguistico

1. Il candidato deve sostenere un esame preliminare consistente nell'accertamento della conoscenza della lingua italiana o francese. L'accertamento, effettuato in lingua diversa da quella scelta dal candidato nella domanda di ammissione alla procedura selettiva per lo svolgimento delle prove d'esame di cui all'articolo 16, consiste in una prova scritta ed una prova orale, riguardanti la sfera pubblica e la sfera professionale, strutturate secondo le modalità disciplinate con le deliberazioni della Giunta regionale n. 4660 del 3 dicembre 2001 e n. 1501 del 29 aprile 2002.

2. La tipologia della prova è pubblicata su *"Il supplemento ordinario del Bollettino ufficiale della Valle d'Aosta n. 23 del 28 maggio 2002"*, nonché visionabile sul sito web istituzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta – sezione "Concorsi". Le guide per il candidato utili alla preparazione delle prove sono pubblicate sui supplementi I e II del BUR n. 49 del 12 novembre 2002; le stesse sono inoltre in consultazione presso le biblioteche della Valle d'Aosta e visionabili sul sito web istituzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta – sezione "Concorsi".

3. Il candidato che non riporta una votazione di almeno 6/10 in ogni prova, scritta e orale, non è ammesso alla prova preselettiva di cui all'articolo 15 del bando.

4. Sono esonerati dall'accertamento linguistico:

a) (esclusivamente per l'accertamento della conoscenza della lingua francese) coloro che hanno conseguito il diploma di maturità valido per l'iscrizione all'università in una scuola della Valle d'Aosta a partire dall'anno scolastico 1998/99, qualora la sezione riservata all'attestazione della piena conoscenza della lingua francese riporti la relativa votazione;

b) coloro che sono in possesso di un accertamento valido alla data del 13 marzo 2013 (data di entrata in vigore del regolamento regionale n. 1/2013), superato in concorsi, selezioni o procedure non concorsuali per la "categoria C – posizioni C1 e C2" o per la "categoria D/qualifica dirigenziale", banditi dall'Amministrazione regionale, dagli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, dagli Enti Locali e loro forme associative, dall'Università della Valle d'Aosta (per il personale tecnico-amministrativo) o dall'Azienda USL della Valle d'Aosta (in quest'ultimo caso l'accertamento deve essere stato effettuato con le stesse modalità previste per gli Enti di cui all'art. 1 del r.r. 1/2013). In tal caso nella domanda di partecipazione il candidato è tenuto a specificare l'ente, l'anno e il relativo concorso, selezione o procedura non concorsuale nel quale ha superato la prova di accertamento della lingua.

L'accertamento linguistico superato in data anteriore al 13 marzo 2013 conserva, ai fini dell'esonero:

- validità permanente per il personale assunto a tempo indeterminato (art. 7, comma 6, r.r. 6/1996);
- validità permanente per i soggetti, ivi compreso il personale assunto a tempo determinato, che abbiano superato l'accertamento e che abbiano frequentato i corsi di aggiornamento linguistico, con periodicità quadriennale e durata minima di venti ore, (art. 7, comma 7, r.r. 6/1996, come modificato dall'art. 1, comma 1, del r.r. 1/2008);
- validità di quattro anni negli altri casi.

L'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana, superato presso l'Amministrazione regionale o presso uno degli Enti di cui all'art. 1 del r.r. 1/2013, valido alla data del 13 marzo 2013, conserva validità permanente, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del r.r. 1/2013;

- c) coloro che hanno superato la prova in concorsi, selezioni o procedure non concorsuali per la "categoria C – posizioni C1 e C2" o per la "categoria D/qualifica dirigenziale", banditi dall'Amministrazione regionale, dagli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, dagli Enti Locali e loro forme associative, dall'Università della Valle d'Aosta (per il personale tecnico-amministrativo) o dall'Azienda USL della Valle d'Aosta (in quest'ultimo caso l'accertamento deve essere stato effettuato con le stesse modalità previste per gli enti di cui all'art. 1 del r.r. 1/2013) successivamente alla data del 13 marzo 2013 (data di entrata in vigore del r.r. 1/2013). In tal caso nella domanda di partecipazione il candidato è tenuto a specificare l'ente, l'anno e il relativo concorso, selezione o procedura non concorsuale nel quale ha superato la prova di accertamento della lingua;
- d) coloro che sono in possesso del diploma DELF B2 (Diplôme d'études en langue française) o DALF C1 o C2 (Diplôme approfondi de langue française). In tal caso nella domanda di partecipazione, il candidato è tenuto a specificare l'ente o l'istituto privato e la data in cui ha superato la prova di accertamento della lingua;
- e) coloro che sono in possesso della certificazione di superamento della prova di accertamento linguistico di cui alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 *"Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione"*. In tal caso nella domanda di partecipazione il candidato è tenuto a specificare l'ente, l'anno e la relativa procedura nel quale ha superato la prova di accertamento della lingua.

5. È soggetto ad esonero o a prove differenziate il candidato cui sia stata riconosciuta una tipologia di invalidità indicata nella tabella, per la categoria C, pubblicata sul sito web istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta (https://www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi/guida_accertamento_linguistico_i.asp), da comprovarsi con idonea documentazione da trasmettere al CELVA allegandola in formato elettronico alla domanda online di partecipazione.

6. Il candidato con disabilità psichica o sensoriale, associata a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o scritto, accertata dalla commissione di cui all'art. 4, legge n. 104/1992, è esonerato dalla prova di accertamento linguistico. Il candidato deve trasmettere al CELVA apposita certificazione medica dalla quale sia possibile comprendere la tipologia di disabilità ai fini di accordare o meno l'esonero, allegandola in formato elettronico alla domanda online di partecipazione.

7. Il candidato è tenuto a dichiarare ogni elemento utile a comprovare l'esonero dall'accertamento linguistico preliminare; in caso contrario è ammesso con riserva. Se lo stesso non provvede a sanare l'irregolarità riscontrata entro il termine assegnatogli è tenuto a sostenere l'accertamento linguistico.

8. L'accertamento linguistico conseguito con esito positivo presso l'Amministrazione regionale, gli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, gli Enti Locali e loro forme associative, l'Università della Valle d'Aosta (per il personale tecnico-amministrativo) e presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta (in quest'ultimo caso l'accertamento deve essere stato effettuato con le stesse modalità previste per gli Enti di cui all'art. 1 del r.r. 1/2013), o il conseguimento del diploma di cui alla lettera d), successivamente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda online di partecipazione alla procedura selettiva, deve essere formalmente comunicato dal candidato al CELVA entro il giorno antecedente l'inizio delle prove di accertamento linguistico, al fine di poter beneficiare dell'esonero; in caso contrario, il candidato deve

risostenere la prova. Il candidato è tenuto a specificare l'ente, la data e il relativo concorso, procedura selettiva, selezione o procedura non concorsuale, nel quale ha superato la prova di accertamento della lingua.

9. L'accertamento linguistico, conseguito con esito positivo, conserva validità permanente per tutti gli Enti di cui all'art. 1 del r.r. 1/2013 e presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta, in relazione alla categoria C – posizioni C1 e C2 e alle categorie/posizioni inferiori.

Articolo 15 - Prova preselettiva

1. In relazione al numero di domande di partecipazione pervenute, il CELVA si riserva la facoltà, all'esito dell'accertamento linguistico di cui all'articolo 14 del bando, di procedere con l'espletamento di una prova preselettiva, ai fini dell'ammissione alle prove d'esame, di cui al successivo articolo 16, di un numero massimo di 200 candidati, in base al punteggio conseguito.
2. La prova preselettiva consiste nella soluzione in un tempo determinato di un test a risposta multipla, secondo i criteri che saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice, sulle materie d'esame di cui all'art. 16 del bando. Per la fornitura e/o la correzione con procedure automatizzate della prova, l'Amministrazione si può avvalere di operatori economici specializzati in selezione di personale.
3. La prova preselettiva si intende superata con il punteggio minimo di 60/100 o punteggio equivalente.
4. Sono esonerati dalla preselezione e vengono ammessi direttamente alla prova scritta, ai sensi dell'articolo 20, comma 2 bis, della legge 104/1992, i candidati con una invalidità pari o superiore all'80%. I candidati che non sostengono la prova preselettiva devono allegare apposita certificazione sostitutiva che dimostri il possesso di una percentuale di invalidità pari o superiore all'80%, dichiarandola nella domanda online di partecipazione; in caso contrario saranno tenuti a sostenere la prova preselettiva. Ai sensi del presente comma per idonea documentazione deve intendersi il verbale di accertamento dell'invalidità rilasciato dalla Commissione medica competente ovvero il provvedimento di accertamento adottato dall'autorità giurisdizionale competente, recanti l'indicazione della percentuale di invalidità riconosciuta.
5. I candidati che hanno superato la prova preselettiva collocati nei primi 200 posti in graduatoria, in base al punteggio conseguito, sono ammessi alle prove d'esame di cui al successivo articolo 16. In caso di parità di punteggio, ai fini dell'ammissione alle prove selettive, si applica l'art. 18 del presente bando.
6. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva vale esclusivamente come accesso alle successive prove d'esame e non contribuisce a formare il punteggio delle graduatorie di cui all'art. 19 del presente bando.

Articolo 16 - Prove d'esame

1. Le prove d'esame consistono in:
 - a) una **prova scritta** vertente su:
 - **ordinamento degli Enti Locali della Valle d'Aosta:**
 - i. legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, *"Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta"* e s.m.i., con particolare riferimento al Comune;
 - ii. legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, *"Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi dei Comuni e degli altri enti locali, nonché disposizioni relative all'ufficio di segretario di ente locale"* e s.m.i.;

- **elementi di diritto amministrativo:** atto e procedimento amministrativo (legge 241/1990 e l.r. 19/2007 e s.m.i.), diritto di accesso (legge 241/1990 e s.m.i.), accesso civico (artt. 5, 5-bis e 5-ter, d.lgs. 33/2013 e s.m.i.), dichiarazioni sostitutive e controlli (artt. 43, 46, 47, 71 e 72, D.P.R. 445/2000 e s.m.i.);
 - **nozioni relative ai servizi anagrafici e di stato civile:**
 - i. anagrafe della popolazione residente, iscrizioni, variazioni e cancellazioni anagrafiche, famiglia anagrafica, convivenze, certificazioni e attività dell'ufficiale d'anagrafe, con riferimento a:
 - legge 24 dicembre 1954, n. 1228, *"Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente"* e s.m.i.;
 - D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, *"Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente"* e s.m.i. (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 19 e 33);
 - d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 *"Codice dell'amministrazione digitale"* e s.m.i. (art. 62 recante Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR);
 - ii. ordinamento dello stato civile, formazione, registrazione, trascrizione, annotazione e conservazione degli atti di stato civile, competenze e funzioni dell'ufficiale dello stato civile, Archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile (ANSC), con riferimento a:
 - D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m.i., recante il Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile (artt. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 15, 21, 22);
 - **nozioni relative al Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD):** digitalizzazione dell'attività amministrativa, documento informatico, firme elettroniche e firma digitale, formazione e conservazione dei documenti informatici, protocollo informatico, fascicolo informatico, trasmissione telematica dei documenti, presentazione di istanze e dichiarazioni per via telematica, con riferimento a:
 - d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 *"Codice dell'amministrazione digitale"* e s.m.i. (artt. 12, 20, 21, 24, 25, 32 comma 1, 40, 41, 43, 45, 47 e 65);
- b) una **prova orale** vertente su una o su più materie della prova scritta, nonché sulle seguenti:
- **nozioni in materia di contratti pubblici:** decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., recante il Codice dei contratti pubblici, con riferimento a:
 - Libro I – Parte I – Titolo I e Titolo II (dall'art. 1 all'art. 18);
 - Libro II – Parte I (dall'art. 48 all'art. 52);
 - Libro II – Parte III (dall'art. 70 all'art. 76);
 - **elementi di privacy e protezione dei dati personali:** Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR e s.m.i., comprese le principali disposizioni nazionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 19 e s.m.i., recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, che integrano o specificano la disciplina del GDPR, con riferimento a:
 - principi del trattamento (art. 5);
 - liceità (art. 6);
 - categorie particolari di dati (art. 9);
 - dati personali relativi a condanne penali e reati (art. 10);
 - informativa e diritti dell'interessato (artt. 12, 13, 14 e 15);
 - responsabilità del titolare e del responsabile del trattamento (artt. 24 e 28);
 - sicurezza del trattamento (art. 32);
 - violazione dei dati personali (*data breach*) (artt. 33 e 34);

- responsabile della protezione dei dati (artt. 37, 38 e 39);
- **nozioni in materia di trasparenza e obblighi di pubblicità:** decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e s.m.i. (artt. 1, 2, 3, 6, 7, 7-bis, 8, 9, 9-bis, 13 e 14);
- **codice di comportamento dei dipendenti degli Enti del Comparto unico della Valle d’Aosta.**

Articolo 17 - Informazioni relative alle prove

1. Il diario e il luogo delle prove stabiliti dalla Commissione esaminatrice sono pubblicati nella sezione dedicata sul sito web del CELVA e nell’area riservata della procedura telematica di cui all’articolo 9 del presente bando, così come tutte le informazioni relative alla procedura selettiva.
2. La data di tale pubblicazione ha valore di comunicazione diretta ai destinatari ai fini del rispetto del termine di 15 giorni di preavviso da garantire ai candidati. È responsabilità dei candidati controllare regolarmente la sezione dedicata sul sito web del CELVA e l’area riservata della procedura telematica di cui all’articolo 9 del presente bando.
3. L’ammissione ad ogni prova successiva è comunicata mediante affissione dell’elenco degli idonei nell’area riservata della procedura telematica di cui all’articolo 9 del presente bando. La pubblicazione di tutti gli atti e delle comunicazioni relativi allo svolgimento della procedura selettiva ha valore di comunicazione diretta e di notifica agli interessati a partire dalla data di pubblicazione stessa, a tutti gli effetti di legge, senza necessità alcuna di ulteriori comunicazioni con altri mezzi.
4. La valutazione di ogni prova è espressa in decimi. L’ammissione ad ogni prova successiva è subordinata al superamento della prova precedente. Ogni prova si intende superata con una votazione minima di 6/10.
5. Il candidato che non si presenta a sostenere le prove nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, è dichiarato decaduto dalla procedura stessa quale sia stata la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà del singolo, neanche con documento attestante cause di forza maggiore. Il candidato non può chiedere alcuna variazione al calendario delle prove medesime.
6. Il candidato deve presentarsi a tutte le prove munito di un documento d’identità personale in corso di validità.
7. Le prove si svolgeranno in presenza. Della modalità di svolgimento delle prove sarà data informazione ai candidati mediante pubblicazione nella sezione dedicata sul sito web del CELVA e nell’area riservata della procedura telematica di cui all’articolo 9 del presente bando. Non saranno in ogni caso previste modalità di svolgimento delle prove differenti a richiesta dei candidati.

Articolo 18 - Titoli che danno luogo a preferenza

1. Agli effetti della formazione della graduatoria, in caso di parità di merito, i titoli di preferenza sono:
 - a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
 - b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
 - c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
 - d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

- e) gli orfani di guerra;
- f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
- g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- h) i feriti in combattimento;
- i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
- j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- m) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
- n) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- o) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- q) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- r) gli invalidi ed i mutilati civili;
- s) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

2. In armonia con quanto previsto all'art. 38, comma 3, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 "Statuto speciale per la Valle d'Aosta", a parità di merito o di titoli di preferenza di cui al precedente comma, sono preferiti:

- A) i residenti in Valle d'Aosta dalla nascita, gli emigrati valdostani e i figli degli emigrati valdostani;
- B) i residenti in Valle d'Aosta da almeno 10 anni.

3. Ad ulteriore parità di merito, è preferito il candidato più giovane d'età, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Articolo 19 - Graduatorie

1. Il punteggio finale, utile alla stesura delle graduatorie di ciascun Ente coinvolto nella procedura, è dato dalla somma delle valutazioni ottenute dai candidati in ciascuna prova d'esame, con esclusione dell'accertamento linguistico preliminare e dell'eventuale prova preselettiva.
2. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32, al termine della procedura selettiva sono stilate tante graduatorie quanti sono gli Enti coinvolti nella procedura.
3. Gli atti e le graduatorie ufficiose sono rimessi dal Presidente della Commissione esaminatrice al CELVA che procede alle verifiche di cui al successivo articolo 20 e ne trasmette le risultanze agli Enti coinvolti nella procedura, ai fini dell'approvazione delle singole graduatorie, che saranno pubblicate nel B.U.R. e sui siti web istituzionali di ciascun Ente.
4. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, della l.r. 32/2022, i candidati sono collocati esclusivamente nelle graduatorie degli Enti per i quali hanno fatto espressa richiesta di assegnazione all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva.

5. Le graduatorie hanno validità triennale dalla data di approvazione. Entro tale termine gli Enti possono utilizzarle, a scorrimento, per la copertura di posti che si rendessero successivamente vacanti nell'ambito degli organici degli Enti stessi o dei Comuni appartenenti all'Unité.

6. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, della l.r. 32/2022, i candidati risultati vincitori hanno diritto, seguendo l'ordine di graduatoria, di scegliere l'Ente e il posto presso il quale essere assunti. L'accettazione e la rinuncia all'assunzione a tempo indeterminato da parte dei vincitori o degli idonei ne determinano la cancellazione dalla graduatoria, fatto salvo quanto previsto all'art. 31, comma 9, del r.r. 1/2013. La rinuncia all'assunzione a tempo determinato da parte degli idonei non ne determina la cancellazione dalla graduatoria, salvo la perdita, dopo la seconda rinuncia, del diritto a essere chiamati per le assunzioni a tempo determinato. Non sono chiamati per l'assunzione a tempo determinato, mediante utilizzo della graduatoria, i candidati già in servizio presso altri Enti.

7. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, della l.r. 32/2022, il vincitore o l'idoneo in più graduatorie esitate da procedure selettive gestite in forma associata, una volta assunto a tempo indeterminato, decade dalle altre graduatorie in cui risulta collocato, fatto salvo quanto previsto all'articolo 31, comma 9, del r.r. 1/2013.

8. Ai sensi dell'art. 31, comma 9, del r.r. 1/2013, qualora sia necessario ricoprire un posto a tempo indeterminato e a tempo pieno attingendo dalla stessa graduatoria sulla base della quale sono state effettuate assunzioni a tempo indeterminato a tempo parziale, i dipendenti già assunti a tempo indeterminato e parziale mantengono il diritto di precedenza per l'assunzione a tempo pieno rispetto agli idonei inseriti in graduatoria in posizioni successive.

9. Le graduatorie, nel periodo di vigenza, possono essere utilizzate anche dagli Enti convenzionati ai sensi dell'art. 6 del r.r. 1/2013.

Articolo 20 - Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive

1. Il CELVA si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte nelle domande di partecipazione alla procedura selettiva e può effettuare i debiti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

2. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto e delle dichiarazioni, oltre a rispondere ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19.

Articolo 21 - Assunzione in servizio

1. I candidati dichiarati vincitori della procedura selettiva, nonché i candidati chiamati eventualmente ad assumere servizio, sono invitati dall'Ente nel termine di 30 giorni, prorogabili eventualmente di ulteriori 30 giorni per giustificati motivi, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro.

2. La stipulazione del contratto individuale e l'inizio del servizio sono comunque subordinati alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti dal presente bando e all'effettiva possibilità di assunzione da parte del singolo datore di lavoro, in rapporto alle disposizioni di legge previste per il personale degli Enti Locali.

3. Il candidato che non sottoscriva il contratto, nei modi e nei tempi previsti, sarà considerato rinunciatario all'assunzione.

4. Dopo la stipulazione del contratto, gli assunti che, senza giustificato motivo, non assumano servizio nel termine loro assegnato saranno dichiarati decaduti.

Articolo 22 - Periodo di prova

1. Il contratto individuale di lavoro prevede l'effettuazione di un periodo di prova di sei mesi. Ai fini del compimento del suddetto periodo si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.

2. Decorsa la metà del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, né di corresponsione di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento del ricevimento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'Ente deve essere motivato.

3. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

4. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta a tutti gli effetti l'anzianità di servizio conseguente dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

5. Nel caso in cui il lavoratore assunto sia già titolare di un posto presso un Ente del Comparto, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l'Ente di provenienza e, in caso di recesso di una delle parti o di mancato superamento del periodo di prova rientra, a domanda, nella precedente categoria e profilo di inquadramento, alle dipendenze del precedente datore di lavoro. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un Ente di diverso comparto il cui contratto preveda analoga disciplina.

Articolo 23 - Decadenza dalle graduatorie

1. In caso di mancato rispetto del termine indicato all'articolo 21, o in mancanza dei requisiti prescritti, il Segretario dell'Ente interessato dispone, con proprio provvedimento, la decadenza del candidato dalla graduatoria dalla quale si è attinto e ne dà comunicazione al CELVA e a tutti gli Enti coinvolti nella procedura.

Articolo 24 - Diritto di accesso

1. Il candidato ha facoltà di esercitare il diritto di accesso agli elaborati delle prove, alla conclusione della procedura selettiva, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i., con le modalità ivi previste.

Articolo 25 - Norme applicabili

1. Le prescrizioni contenute nel presente bando sono vincolanti per gli Enti, per i candidati, per i membri della Commissione esaminatrice e per tutti coloro che intervengono nella procedura selettiva.

2. Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le norme previste per l'assunzione in servizio del personale di cui alla legge regionale n. 22/2010, al regolamento regionale n. 1/2013 e alle norme di cui al *"Testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della"*

Valle d'Aosta" del 13 dicembre 2010 e s.m.i., nonché alle disposizioni in materia di personale di cui alla legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2023/2025). Modificazioni di leggi regionali."* e s.m.i.

Articolo 26 - Informativa in materia di privacy

1. L'informativa relativa al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, è disponibile al seguente link <https://entilocalivda.iscrizioneconcorsi.it/privacy.aspx>.

Articolo 27 - Pari opportunità

1. Gli Enti Locali garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, per il trattamento economico e per il trattamento sul luogo di lavoro, ai sensi delle disposizioni vigenti.
2. Il presente bando fa riferimento a candidati uomini e donne e, pertanto, il termine "candidato" utilizzato è da intendersi rapportato a uomini e donne.

Articolo 28 - Informazioni varie

1. Per informazioni relative alle modalità di compilazione della domanda online di partecipazione e per eventuali informazioni di ordine generale sul presente bando, il candidato potrà utilizzare il servizio di assistenza dedicato così come indicato dall'articolo 10, fino a 3 giorni prima del termine di scadenza del presente bando.

Il Responsabile CELVA e CPEL

Sara Pinet

(documento sottoscritto digitalmente)